

del 12-06-2011

Prot. n. _____

Deliberazione n. _____
149

Spedita il _____



del 07/06/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema di convenzione con la Coop. Solidarietà Erbitense - Comunità alloggio "Serena..... mente" di Gagliano Castelferrato (EN).

L'anno duemilaundici addì sette del mese di Giugno

nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra STIVALA dott.ssa Vincenza

si è alle ore 13.15 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni		x	Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	x		Assessore
4	LO FARO	Mario	x		Assessore
5	CATANIA	Salvatore	x		Assessore
6	POTENZA	Nabor		x	Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del 4 Settore / ~~Assessore~~ _____.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema di convenzione con la Coop. Solidarietà Erbitense - Comunità Alloggio "Serena.....mente" di Gagliano Castelferrato (EN).

PROPONENTE: DIRIGENTE - RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-CHE c/o l'Associazione Case Famiglia - Comunità alloggio " S. Vito e S. Giovanni " di Leonforte, sino alla data del 20/12/2010 è stato ospite il disabile omissis nato a Nicosia il 22/1/1933;

- che la suddetta Associazione con nota in data 9/12/2010, ha comunicato di non poter più accogliere il paziente ricoverato c/o la suddetta struttura , che si allega alla presente;

- che con nota del 20/12/2010 il Sindaco ha disposto il trasferimento del disabile omissis omissis c/o la Coop. Solidarietà Erbitense -Comunità Alloggio" Serena....mente "di Gagliano Castelferrato, con decorrenza dal 21/12/2010, che si allega alla presente;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad approvare lo schema di convenzione per la durata del periodo dal 21/12/2010 al 31/12/2011, dando atto che impegno di spesa è stato assunto con delib. G.M.n. 387 del 18/12/2009;

VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO , pertanto, doverlo approvare;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

PROPONE

Di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 22/86, lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e la istituzione socio - assistenziale la Coop. Solidarietà Erbitense -Comunità Alloggio per disabili psichici "Serena..... mente" di Gagliano Castelferrato , regolarmente iscritta al n. 3105 dell'apposito Albo regionale, composto di n. 20 articoli che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.


Di stabilire che la superiore convenzione avrà la durata dal 21/12/2010 al 31/12/2011.

Di dare atto che la spesa occorrente (per il periodo dal 21/12/10 al 31/12/11 di € 28.789,01 fa parte della complessiva somma di € 52.988,40, che risulta impegnata con delib. G.M. n. 387/09.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni LEONARDI)

Ufficio di Liquidazione
Associazione Case Famiglia
San Vito e San Giovanni
LEONFORTE



4° Settore

Spett.le

- COMUNE DI NICOSIA

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

- LORO SEDI

Leonforte/Enna, 04.12.2010

Oggetto: Comunicazione pazienti.

Con la presente lo scrivente liquidatore, dovendo portare a compimento il mandato conferito dall'assemblea dei soci e manifestando altresì che non rientra nelle competenze del proprio ufficio l'adeguamento alle direttive ministeriali della struttura detenuta in locazione a seguito di verifica di organo tecnico, comunica agli Enti in indirizzo che non può più accogliere i pazienti che alla data odierna si trovano in essa ricoverati.

Nel termine di giorni otto dal ricevimento della presente, si invita a provvedere al ricovero dei degenti in altre strutture territoriali.

In attesa di Vs. determinazioni al fine di perfezionare il trasferimento dei pazienti, si coglie l'occasione per ben distintamente salutare.

IL LIQUIDATORE

Dr. Carlo Di Marco



IL SINDACO
(Dott. Antonio CATANIA)

MINUTA



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
IV Settore

Ufficio di Servizi Sociali

Prot. 40833

Addi, 20/12/2010

OGGETTO: disabile omissis. Inserimento paziente presso comunità alloggio di Gagliano.

AL LIQUIDATORE DELLA ASSOCIAZIONE CASE FAMIGLIA
" SAN VITO SAN GIOVANNI"
DI LEONFORTE
AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "
SERENA...MENTE "
C.DA S. MARIA - 94010 GAGLIANO
E P.C. ALLA ASP DI ENNA - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
94014 - NICOSIA

Premesso che con nota in data 11/12/2010 il liquidatore della Associazione Case Famiglia "San Vito San Giovanni" di Leonforte, previa comunicazione della impossibilità di mantenere i pazienti in essa ricoverati, invita gli enti di riferimento a provvedere al ricovero dei medesimi in altra struttura;

Dato atto che presso la suddetta struttura è in atto ricoverato -con retta a carico del Comune di Nicosia- il disabile omissis n. il 22/01/1933;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito al trasferimento in altra struttura assistenziale del suddetto disabile;

Vista la nota in data 16/12/2010 prot. n. 40521 con la quale il legale rappresentante dalla Comunità alloggio di Gagliano "Serena...mente" -all'uopo richiesta da questo Ente giusta nota n. 40515/10 - manifesta la propria disponibilità ad accogliere il disabile omissis (omissis), in atto ospite della struttura in argomento,

si dispone

il trasferimento del disabile omissis) presso la comunità alloggio "Serena...mente" di Gagliano da effettuarsi nella giornata del 21/12/2010 che avverrà congiuntamente a cura di entrambe le strutture interessate ed alla presenza di funzionari del Comune di Nicosia.

Si invitano, pertanto, i destinatari della presente -ognuno per le rispettive competenze- a volere porre in essere tutte le attività preparatorie connesse al trasferimento di che trattasi seguendo con particolare cura la preparazione del soggetto interessato.
Cordialmente.



IL SINDACO
(Dott. Antonino CATANIA)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER
DISABILI PSICHICI.

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____ in Nicosia

TRA

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti " ENTE LOCALE " per la quale interviene il Sig. LEONARDI Dott. Giovanni, nato a Vallelunga Pratameno il 02/08/1950, Dirigente in servizio presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente statuto Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo - C.F. omissis

da una parte e dall'altra

LO VOTRICO Barbara nata a Nicosia il omissis, quale responsabile della Coop. Soc. Solidarietà Erbitense con sede legale in Gagliano C.to (EN) Via Roma , 366 P. IVA omissis, autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di Disabili Psichici nella tipologia di Comunità Alloggio denominante "Serena....mente " e per una ricettività di n.10 unità ciascuna, iscritta al n.3105 dell'albo regionale ex art. 26, legge reg.le n.22/86, giusta provvedimento del competente assessorato regionale enti locali del 4/8/2010.

PREMESSO

- CHE l'amministrazione Comunale di Nicosia in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

-CHE nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti, riservandosi però di agire nei confronti dell'A.S.L. n° 4 di Enna, nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui alla sentenza di Cassazione del 20.11.1996.

-CHE ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con ente del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi ente, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

-CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della L.R. 22/86, nella legge n.142/90, capo VIII e nella legge regionale n.48/91, art.1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra A.C. e l'ente prescelto;

-CHE il predetto Ente, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione : locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Coop. Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio per la gestione di n. 1 Comunità alloggio " Serena.....mente " sita in Gagliano C.to (EN) per l'assistenza ai disabili psichici.

Il numero di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

Art. 3 Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Sindaco per ogni e qualsiasi motivo senza che la coop. Nulla possa eccepire. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha obbligo di dare formale comunicazione al Sindaco della data di effettiva dimissione al competente Ufficio comunale almeno 3 mesi prima, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 Modalità di Intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipé del D.S.M. e il Servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove è possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti per disabili psichici;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipè del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a

concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna, inoltre, a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

L'Ente, inoltre, garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dell'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente non compresa tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art.9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso per le spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono essere tuttavia impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art.11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro famigliari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art.12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C. C. L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.499,19 , salvo aumento ISTAT per l'anno 2011, per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 19,94, salvo aumento ISTAT per l'anno 2011 , da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Art.13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Art.14 Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art.15 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata per il periodo dal 21/12/10 al 31/12/2011. E' escluso il rinnovo tacito.

La presente convenzione sarà risolta di diritto prima della scadenza fissata nel caso in cui l'ospite ricoverato venga dimesso.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

Art.16 Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art.17 Validità convenzione

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n.22/86;

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.
- dichiarazione di responsabilità circa la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale.

Art.18
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro è a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art.19
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art.20
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Nicosia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Coop. - Comunità Alloggio

Per il Comune di Nicosia



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

IV Settore

Allegato alla Deliberazione
G.M. / C.C. n° 169 del 07-06-2011

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio ricovero disabili psichici -
Approvazione schema di convenzione con la Coop. Solidarietà
Echitense - Comunità Alloggio "Serena..... mente" di Gagliano
Castelferrato (EN)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica: [Signature]

Nicosia, 26/5/11

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: _____

Si attesta la copertura finanziario dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € _____ al Tit. _____ Funz. _____ Serv. _____ Int. _____, del bilancio esercizio incorso / Cap. del P.E.G. al n. _____, _____, cui corrisponde in entrata il Cap. n. _____, _____.

Nicosia, ____ / ____ / ____

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A. CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to A. MURE-

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to V. STIVALIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 12-06-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE


f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per le pubblicazioni e*

Nicosia, li 10-06-2011



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA
CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 07-06-2011

f.to V. STIVALIA